

CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2024. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2024 duemilaventiquattro

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel. 0372.458640 - Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 04/2024

SINDACALE

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE LAVORA ALTROVE DURANTE LA MALATTIA
WELFARE PER I LAVORATORI DELLA PMI MECCANICA CONFAPI
MIN.LAVORO: STRANIERI – ULTERIORI QUOTE DI INGRESSO 2023
MIN.LAVORO: FLUSSI 2024 – RIMANDATI A MARZO I “CLICK DAYS”
GOVERNO: DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE PMI IN CRISI

PREVIDENZIALE

GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE SU REDDITI E COMPENSI – ANNO 2024
INPS: MINIMALI E MASSIMALI RETRIBUTIVI PER IL 2024
MASSIMALE 2024 DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE
IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DELLA NASPI
INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI – ISTRUZIONI

FISCALE

BONUS ACQUA POTABILE, COMUNICAZIONI DAL 1° FEBBRAIO
MODELLO IVA 2024: SOFTWARE ONLINE E VIA LIBERA AGLI INVII

SICUREZZA

MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI
INAIL: BANDO ISI 2022 – PUBBLICATI GLI ELENCHI CRONOLOGICI DEFINITIVI

AMBIENTE

VALUTAZIONI AMBIENTALI: DAL 1° FEBBRAIO TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE VIA

AUTOTRASPORTO

AUSTRIA: DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI SULLA A/10 DEI TAURI
GESTORE DEI TRASPORTI: POSSIBILITÀ DI SOSTENERE L'ESAME D'IDONEITÀ PROFESSIONALE FUORI DALLA
PROVINCIA DI RESIDENZA

EXPORT

DUAL USE: TAVOLE DI CORRELAZIONE 2024
CBAM: PROROGA DI 30 GIORNI IN CASO DI PROBLEMI TECNICI

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE LAVORA ALTROVE DURANTE LA MALATTIA

Con **ordinanza del 15 gennaio 2024, n. 1472**, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice che era stata vista servire i clienti in una pizzeria mentre era assente dal lavoro per malattia (lombalgia).

La Suprema corte ha infatti evidenziato come il lavoratore debba astenersi da comportamenti potenzialmente lesivi dell'interesse datoriale alla corretta esecuzione dell'obbligazione principale dedotta in contratto^[1], rilevando che la mancata prestazione lavorativa a causa della malattia trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche nella misura in cui non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore che operi scelte idonee a pregiudicare l'interesse datoriale a ricevere regolarmente detta prestazione.

Fonte: Corte di Cassazione

^[1] Di fronte alle osservazioni della lavoratrice circa il suo rientro subito dopo aver effettuato i turni in pizzeria, la Corte di Cassazione ha fatto notare come lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisca illecito di pericolo e non di danno. Per tanto è irrilevante che l'attività abbia effettivamente provocato un'impossibilità temporanea di ripresa del lavoro.

WELFARE PER I LAVORATORI DELLA PMI MECCANICA CONFAPI

In base all'accordo sottoscritto da Unionmeccanica Confapi con le OO.SS., del 26 maggio 2021, le aziende che applicano il **CCNL Metalmeccanici (piccola industria) CONFAPI** dovranno, **entro il 28 febbraio 2024**, mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di **welfare** del valore di **200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2024** (articolo 52).

Il valore di 200 euro dovrà essere riconosciuto, senza alcuna riproporzione per i lavoratori part-time, una sola volta all'anno in caso di reiterazione del rapporto di lavoro con il lavoratore presso la medesima azienda.

Fonte: Confapi

MIN.LAVORO: STRANIERI – ULTERIORI QUOTE DI INGRESSO 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la [nota n. 231 del 24 gennaio 2024](#), con la quale comunica una ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all'anno 2023 per lavoro subordinato stagionale e per conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

Fonte: Ministero del Lavoro

MIN.LAVORO: FLUSSI 2024 – RIMANDATI A MARZO I “CLICK DAYS”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che il Ministero dell'Interno, con la [circolare n. 641 del 29 gennaio 2024](#), ha **rinviiato di oltre un mese** la presentazione delle domande per far entrare e assumere in Italia lavoratori stranieri nell'ambito delle 151mila quote autorizzate dal governo per il **2024** con il Decreto Flussi.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2024 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha modificato come segue il **calendario dei “click days”** (inizialmente in programma il 5, il 7 e il 12 febbraio) per le diverse tipologie di lavoratori:

- il 18 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;

- il 21 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- il 25 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

Le relative istruzioni operative verranno diramate dal Ministero dell'Interno a seguito della pubblicazione del suddetto DPCM.

Fonte: Ministero del Lavoro

GOVERNO: DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE PMI IN CRISI

Il Consiglio dei Ministri, nella **seduta n. 68 del 31 gennaio 2024**, ha approvato un decreto legge relativo a **misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese** che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Alle imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria delle imprese è concessa a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura: dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione. Per l'accesso, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure.

Può essere altresì richiesto un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di importanza minore ("de minimis") e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50% del contrattuale.

I crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria sopra definiti sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi e dell'insolvenza, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

Ai lavoratori subordinati, impiegati da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese come sopra definite, è riconosciuta per il 2024 dall'INPS un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane. Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente.

Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori. Le integrazioni di cui al presente articolo sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Le integrazioni sono erogate direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo è rimborsato dall'INPS. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il sostegno sia pagato direttamente dall'INPS.

Fonte: Governo

GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE SU REDDITI E COMPENSI – ANNO 2024

L'Inps, con **circolare 24/2024**, comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E FIGURE ASSIMILATE

Per l'anno 2024 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, utile per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22%, (articolo 7 del DM12 luglio 2007);
- 1,31%, obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”]. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, per l'anno 2024, sono le seguenti:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia Maternità ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL	Totale
1A – 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDI E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72

04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,35	26,07
20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

Al fine del calcolo della contribuzione dovuta si ricorda che l'aliquota (comprensiva di aliquota IVS e aliquote aggiuntive sopra descritte) deve essere applicata sul reddito delle attività, determinato con

gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati per i dottorati di ricerca.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2024, l'aliquota è confermata al **24%**.

Per l'anno 2024 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in misura pari al **25%**;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo **0,72%**, (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
- aliquota aggiuntiva pari allo **0,35%**, per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l'aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente:

PROFESSIONISTI	ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO)

Per i titolari di reddito autonomo, pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l'anno 2024, l'aliquota è confermata al **24%**.

Fonte: INPS

INPS: MINIMALI E MASSIMALI RETRIBUTIVI PER IL 2024

L'INPS, con la [circolare n. 21 del 25 gennaio 2024](#), comunica, relativamente all'anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

In particolare, la circolare definisce:

- Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
- Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
- Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
- Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
- Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
- Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
- Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
- Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
- Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
- Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
- Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
- Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

- Regularizzazione relativa al mese di gennaio 2024

Fonte: INPS

MASSIMALE 2024 DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE

Per l'anno 2024, il massimale della base contributiva e pensionabile, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a **119.650,00** euro. E' stato definito nella [circolare n. 21 del 25 gennaio 2024](#) emessa da INPS

Fonte: INPS

IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DELLA NASPI

Con [circolare 25/2024](#), l'Inps comunica le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi:

- dei trattamenti di integrazione salariale,
- dell'assegno di integrazione salariale del FIS,
- dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
- dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
- dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali,
- delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS,
- dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- dell'indennità di disoccupazione agricola,
- della misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Si riportano i principali massimali di interesse industriale.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.392,89	1.311,56

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per **intemperie stagionali**, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.671,48	1.573,86

La previsione dell'importo massimo delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a **1.425,21 euro** per il 2024. L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, **1.550,42 euro**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a **1.425,21 euro** per il 2024. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, **1.550,42 euro**.

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a **carico del Fondo** sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a **691,89 euro**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

Fonte: INPS

INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI – ISTRUZIONI

L'INPS, con la [circolare n. 27 del 31 gennaio 2024](#), fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all'**esonero del 100%** della quota **dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti **a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Ricordo che ai sensi del comma 181, articolo 1, della legge n. 213/2023, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

Fonte: INPS

BONUS ACQUA POTABILE, COMUNICAZIONI DAL 1° FEBBRAIO

L'agevolazione riguarda l'acquisto e l'installazione, riferite al 2023, di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento destinati a migliorare la qualità dell'acqua

È ufficialmente aperta la finestra temporale per richiedere il *bonus* acqua potabile. A partire dal 1° febbraio, e fino al 28 del mese, è possibile inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione per le spese sostenute nel 2023, tramite il [servizio web](#) disponibile sul sito. La procedura consente di compilare e inviare le spese direttamente online. Una volta entrati nell'area riservata bisogna seguire il percorso Servizi, Agevolazioni, Credito d'imposta dell'acqua potabile.

Per la comunicazione è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate l'apposito [modello](#). È possibile anche inviare una comunicazione predisposta in conformità alle specifiche tecniche indicate nella scheda informativa. Prima della trasmissione i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità tramite l'apposito software predisposto dalle Entrate.

Inizialmente introdotto per il biennio 2021-2022, il bonus è stato poi esteso al 2023 dalla legge di Bilancio 2022. A seguito della proroga, con il [provvedimento](#) delle Entrate del 9 gennaio 2024, sono stati disposti i relativi aggiornamenti.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 50% per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica, finalizzati a migliorare la qualità dell'acqua.

L'imposto massimo agevolabile è di 1000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Le spese dovranno essere documentate da fattura elettronica o da un documento contenente il codice fiscale del beneficiario. I privati e in generale i soggetti diversi dalle imprese in contabilità ordinaria dovranno effettuare il pagamento tramite sistemi tracciabili.

Fonte: Agenzia delle Entrate

MODELLO IVA 2024: SOFTWARE ONLINE E VIA LIBERA AGLI INVII

Dopo la pubblicazione dei modelli e delle specifiche tecniche, l'Agenzia mette a disposizione sul proprio sito i pacchetti informatici ad hoc e apre il canale per la trasmissione telematica

Si apre la stagione d'invio della dichiarazione Iva annuale 2024, relativa al periodo d'imposta 2023.

Dopo l'approvazione del modello avvenuta lo scorso 15 gennaio e la pubblicazione delle specifiche tecniche del 26 gennaio, sono disponibili da oggi sul sito istituzionale dell'Agenzia i prodotti software di [compilazione](#) e di [controllo](#). Aperto, inoltre, il canale per l'invio delle dichiarazioni.

Ricordiamo che il modello va presentato - esclusivamente per via telematica - tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste, mentre quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

ONLINE I SOFTWARE PER COMPILAZIONE E CONTROLLO

Solo poche domande per scoprire il modello Iva, da presentare in via autonoma, più adatto alle proprie esigenze e avere a disposizione i giusti quadri da compilare. È soltanto una delle funzioni dei software dedicati alla compilazione e al controllo online dei modelli Iva 2024. Gli applicativi,

sia di compilazione sia di controllo, condividono una particolare caratteristica, quella di avvalersi della più avanzata tecnologia di distribuzione, che consente all'utenza di servirsi delle applicazioni direttamente dal web, attivandole in maniera semplificata, sicuri di utilizzare sempre l'ultima versione e dribblando le complesse procedure di installazione o di aggiornamento.

Le procedure di controllo, nello specifico, permettono l'individuazione delle eventuali anomalie o incongruenze rilevate tra i dati inseriti nella dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Pubblicati i software di ultima generazione (versione 1.0.0 del 1° febbraio 2024), contestualmente, l'Agenzia apre il canale per la trasmissione telematica dei modelli.

Fonte: Agenzia delle Entrate

VALUTAZIONI AMBIENTALI: DAL 1° FEBBRAIO TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE VIA

Pichetto: "Importante novità per proponenti e amministrazione, così digitalizzazione alleata della transizione"

Roma, 30 gennaio - Dal primo febbraio le istanze per l'avvio del procedimento di VIA, la valutazione d'impatto ambientale, saranno presentabili in modalità telematica. E' il primo passo per la completa sostituzione, dopo un breve periodo transitorio, dell'attuale procedura, che prevede la trasmissione della documentazione a mezzo posta, "brevi manu" o via PEC.

"E' una vera novità nel nostro percorso di velocizzazione delle procedure - spiega il Ministro Gilberto Pichetto - che aiuterà sia il proponente pubblico e privato, che la direzione del Ministero nelle verifiche amministrative. Prosegue dunque - aggiunge Pichetto - la nostra azione verso la dematerializzazione documentale e la semplificazione, particolarmente utile in processi complessi di permitting, in cui il digitale diventa prezioso alleato dell'efficienza, nella direzione della transizione". "Più digitale - spiega il Ministro - significa anche maggiore velocità, perché la procedura guidata implicherà la presentazione di istanze di VIA complete, già alla fase di start, di maggiori informazioni, essenziali per evitare passaggi successivi per richiederle e riceverle".

L'iniziativa della Direzione Generale Valutazioni Ambientali dà seguito a quanto già fin qui realizzato tramite la gestione del portale web <https://va.mite.gov.it/it-IT>, dedicato alla pubblicazione delle procedure di VIA/VAS/AIA.

L'invio delle istanze potrà avvenire comunque, fino al 30 aprile 2024, anche a mezzo posta/brevi manu e/o PEC, secondo le attuali specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente e disponibili all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>.

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

AUSTRIA: DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI SULLA A/10 DEI TAURI

Lo scorso 25 gennaio 2024, il Ministero della mobilità austriaca ha istituito un divieto di circolazione per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate sull'autostrada A/10 dei Tauri (Salisburgo-Villaco) nelle giornate di **venerdì e sabato, dal 26 gennaio al 30 marzo 2024**.

Nello specifico, le suddette limitazioni saranno in vigore il **venerdì, tra le ore 13 e le 19, dal 26 gennaio fino al 29 marzo 2024** sull'autostrada di Villach (direzione sud) tra lo svincolo di Salisburgo (svincolo A 10 dall'autostrada A1) e lo svincolo di Pongau, nel caso in cui la destinazione è la Slovenia o l'Italia; sull'autostrada di Salisburgo (direzione nord) tra lo svincolo di Rennweg e lo svincolo di Golling, se la destinazione del viaggio è Germania o Repubblica Ceca.

Per quanto riguarda il **sabato**, invece, i divieti saranno in vigore **dal 27 gennaio 2024 al 30 marzo 2024, tra le ore 7 e le 15** sull'autostrada di Villach (direzione sud) tra il raccordo di Salisburgo (raccordo A 10 dall'autostrada A1) e il raccordo di Pongau, e sull'autostrada di Salisburgo (direzione nord) tra lo svincolo di Rennweg e lo svincolo di Golling.

Ricordiamo che **dalle ore 15.00 del sabato** entra in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sull'intera rete austriaca, **fino alle ore 22.00 della domenica**.

Tuttavia sono previste delle deroghe al divieto di sabato:

- la possibilità del rientro del conducente presso la propria abitazione oppure presso la sede dell'impresa di autotrasporto fino alle ore 10.00 per i veicoli vuoti;
- trasporti esclusivi di frutta e verdura fresca, latte e latticini freschi, carne e prodotti a base di carne fresca, pesce e prodotti ittici freschi, pesce vivo, uova, funghi, prodotti da forno e dolciumi, erbe aromatiche sotto forma di piante in vaso o tagliate ed erbe aromatiche pronte al consumo;
- trasporto di merci da/verso aeroporti per scopi di aviazione civile;
- trasporti combinati **ferrovia-strada**.

Fonte: Ministero della mobilità austriaca

GESTORE DEI TRASPORTI: POSSIBILITÀ DI SOSTENERE L'ESAME D'IDONEITÀ PROFESSIONALE FUORI DALLA PROVINCIA DI RESIDENZA

Nella **Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023** è stata pubblicata la **legge n. 214/2023** che ha introdotto delle novità in merito agli esami di idoneità professionale per il gestore dei trasporti. Nello specifico, l'art. 5 ha apportato una modifica per l'accesso alla professione di autotrasportatore prevedendo che i soggetti candidati a ottenere il requisito dell'idoneità professionale potranno sostenere l'esame "anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata", qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza.

Si fa presente che questa possibilità, essendo sottoposta all'approvazione della Conferenza unificata (ad oggi non risulta ancora essersi riunita), non è ancora direttamente operativa.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

DUAL USE: TAVOLE DI CORRELAZIONE 2024

La Commissione UE ha pubblicato le nuove [tavole di correlazione dual use](#), consultabili sul sito CIRCABC, come ulteriore strumento utile nell'analisi dei propri prodotti oggetto di esportazione. Si ricorda che con il Regolamento 2023/2616 dello scorso settembre è stato aggiornato l'elenco di prodotti a duplice uso di cui al Regolamento 2021/821[1].

Per ulteriori dettagli si rimanda all'[Avviso di ADM](#)

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CBAM: PROROGA DI 30 GIORNI IN CASO DI PROBLEMI TECNICI

La Commissione UE ha concesso una proroga di 30 giorni per la presentazione della prima relazione CBAM, ma solamente agli operatori che stanno riscontrando problemi di natura tecnica.

La Commissione conferma infatti di essere a conoscenza di alcuni problemi tecnici relativi al registro CBAM e ai sistemi informatici di alcune dogane nazionali (tra cui lo stesso sistema ICS2 relativo alla gestione e controllo delle importazioni).

La proroga viene concessa solo a quegli operatori che riscontrano problemi di natura tecnica: in questo caso, dal 1° febbraio sarà disponibile sul registro transitorio una nuova funzionalità che permetterà di richiedere una “presentazione tardiva” (request delayed submission”).

Non saranno previste sanzioni, ma è comunque importante procedere all’inoltro della dichiarazione il prima possibile dopo aver risolto i problemi tecnici. È inoltre consigliato di procedere ad aprire segnalazioni per eventuali malfunzionamenti entro il 31 gennaio. Resta invece confermata la data ultima del 31 gennaio 2024 per gli operatori che non abbiano riscontrato problematiche di natura tecnica.

Si rimanda al [comunicato della Commissione UE](#)

Fonte: Commissione UE